



Roma, 22 DIC. 1999

4/a

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Al
le Regioni
e Province Autonome
LORO SEDI

1999/2176 Poste

OGGETTO: impiego di materiali di moltiplicazione e riproduzione in Agricoltura Biologica
artt. 6 e 6-bis, Reg. CEE-2092/91.

Alla Confederazioni Nazionali
a vocazione Generale
LORO SEDI

Agli Organismi di Controllo
LORO SEDI

Alla FIAO
c/o CCPB
Viale A. Masini 4/2
40100 Bologna

e, p.c. alla Commissione UE
D.G. VI B II.1
Rue de la Loi 86
1049 Bruxelles

Al Coordinamento Soci
IFOAM ITALIA
c/o AIAB
Via Ponte Muratori, 6
41058 Vignola

Consulta dei Consumatori
c/o Ministero Industria
c.a. G. Cavinato
Via Molise 2
00187 Roma



Roma,

19

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Al

Prot. N. 10000

Posiz.

OGGETTO:

Con riferimento al Reg. CE 1804/99 ed alla nota ministeriale n. 9891136 del 22.7.98, con la presente s'intendono fornire alcune precisazioni sull'impiego del materiale in oggetto.

In primo luogo si fa presente che l'art. 1 punto 15 del Reg. di cui sopra, proroga ulteriormente al 31/12/2003 la data per l'impiego di materiali di moltiplicazione e riproduzione "convenzionali" di cui all'art. 6 paragrafo 3 lett. a) del Reg. CEE 2092/91.

Si ritiene inoltre di dover precisare che, a seguito di chiarimenti intervenuti in sede comunitaria su richiesta di questa Amministrazione, relativamente al campo di applicazione dell'art. 6 e 6 bis del Reg. CEE 2092/91, si è appurato quanto di seguito si va ad indicare.

Il campo di applicazione dell'art. 6 bis del Reg. CEE 2092/91 è da riferirsi esclusivamente alle piantine orticole mentre il campo di applicazione dell'art. 6 del Reg. CEE 2092/91 è da riferirsi, oltre che alle sementi, alle marze e prodotti assimilati.

Per quanto sopra, la nota ministeriale n. 9891136 del 22.7.98, va integrata ed interpretata alla luce delle considerazioni contenute nella presente.

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 1 punto 14 del Reg. CE 1804/99, viene richiamato il divieto dell'uso di materiale di moltiplicazione e/o riproduzione ottenuto attraverso l'impiego di organismi geneticamente modificati. Disposizione, questa, in vigore dalla data di pubblicazione del Reg. CE 1804/99.

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]